

COMUNE DI NOMAGLIO

Provincia di TORINO

Parere circa la compatibilità dei costi derivanti dalla costituzione ed erogazione del contratto collettivo decentrato integrativo – Anno 2024 ai sensi dell’art. 40-bis comma 1 – D.Lgs. 165/2001

.

IL REVISORE UNICO

Dott. Antonio Galimi

Parere circa la compatibilità dei costi derivanti dalla costituzione ed erogazione del contratto collettivo decentrato integrativo – Anno 2024 ai sensi dell’art. 40-bis comma 1 – D.Lgs. 165/2001

Il sottoscritto Antonio Galimi revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 27 del 14/10/2024

Vista la determinazione n. 19/2024 del 18/11/2024 di costituzione di fondo

Vista la delibera della Giunta di comunale n. 30 del 29/11/2024 avente ad oggetto “ nomina della delegazione trattante

Vista la delibera della Giunta di comunale n. 31 del 29/11/2024 avente ad oggetto “ direttive per la contrattazione decentrata integrativa

Premesso che in data 18 /12/2024 e 23/12/2024 l’ente ha trasmesso, a mezzo e-mail, la relazione illustrativa e la relazione tecnico - finanziaria al contratto decentrato integrativo e Ipotesi contratto collettivo decentrato integrativo aziendale per il personale dipendente anno 2024 sottoscritto dalla delegazione trattante per la destinazione delle risorse decentrate anno 2024 (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001) del personale non dirigente completa degli atti propedeutici ed in particolare:

Visto Contratto Decentrato Integrativo parte economica dell’anno 2024 sottoscritto dalla delegazione trattante di parte pubblica e le OO.SS e le RSU che hanno destinato le risorse relative all’annualità 2024

L’Organo di revisione ha esaminato la documentazione ricevuta.

Visti:

- l’art. 23 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede “*nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*”;
- l’art. 79 comma 6 del vigente CCNL anno 2019-2021 il quale dispone che “*la quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all’art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge*”;
- il CCNL 16/11/2022 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare l’articolo 79 che disciplina la costituzione del Fondo risorse decentrate, destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, prescrivendo il metodo di calcolo del Fondo risorse decentrate destinato all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività partendo dalle voci hanno determinato le risorse stabili secondo il CCNL 2016/2018, integrate da altri importi previsti dal vigente contratto

nazionale. L'art. 79 CCNL 16/11/2022 distingue le risorse decentrate in due categorie: al comma 1 le fonti che incrementano stabilmente l'importo del fondo unico e al comma 2 le risorse mediante le quali il fondo può essere alimentato annualmente con importi variabili di anno in anno;

- l'art. 8, comma 1 del C.C.N.L. del 16.11.2022, il quale stabilisce: "Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7 (Contrattazione integrativa soggetti e materie), comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7 lett. a) del citato comma 4 possono essere negoziati con cadenza annuale;

- l'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";*

l'art. 8, comma 7 del CCNL 16/11/2022 che reca la disciplina: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto

Considerato che in ossequio ai disposti di cui all'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n.165/2001, l'Ente ha autorizzato, con distinta indicazione dei mezzi di copertura, le spese relative al contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica anno 2024, attraverso le procedure di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2024. La spesa derivante dalla contrattazione decentrata trova copertura sulla disponibilità delle pertinenti risorse previste nel bilancio di previsione 2024/2026 approvato con delibera del CC. N. 33 DEL 20/12/2023

L'Ente non versa in condizioni deficitarie.

La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento della spesa del personale.

Visto il disposto degli art. 79 e 80 del CCNL 16/11/2022 che disciplinano la gestione del Fondo per le Risorse Decentrate;

Visto l'articolo 23 comma 2 del Decreto legislativo 25 maggio 2017 N. 75, secondo cui "a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016....";

Verificato, dai documenti predisposti dall'Ufficio competente, che sono stati rispettati i vincoli di pareggio di bilancio interno nell'anno precedente;

Preso atto che l'Ente nell'anno 2024 risulta aver rispettato i vincoli di finanza pubblica;

Preso atto che il fondo risorse decentrate per l'anno 2024 ammonta complessivamente come da tabella sotto riportata

	ANNO 2016	ANNO 2024
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	2.772,97	1.757,97
Indennità di Posizione e risultato EQ	10.285,00	11.300,00
Fondo Straordinario 2016		
Quota di incremento valore medio pro-capite del trattamento accessorio rispetto al 2018 - Art. 33 c. 2 DL 34/2019- aumento virtuale limite 2016		
TOTALE TRATTAMENTO	13.057,97	13.057,97
ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017		
RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO		OK

Che le Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità sono riportate nelle tabella sopra riportata

Preso atto che il limite di cui all'art. 23 c. 2 del Dl. Lgs 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;

Rilevato che dalla documentazione esaminata il totale del Fondo non supera il limite del corrispondente valore individuato per l'anno 2016 tenuto conto delle differenze tra PEO a regime e PEO nuovo contratto per n. 1 unità B3 – di cui all'articolo 79 comma 1 bis come indicato nella tabella

Per quanto sopra esposto, l'Organo di revisione

Eseguite le verifiche relative:

- all'ipotesi del contratto decentrato integrativo, oggetto del presente parere, alla normativa ed alle disposizioni contrattuali vigenti;
- ai dati contabili contenuti nella predetta documentazione, nonché sulla costituzione delle risorse economiche-finanziarie per l'anno 2024, necessarie e disponibili alla contrattazione collettiva decentrata integrative;
- alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2024, la cui spesa è stata prevista sia nel bilancio di previsione anno 2024-2026 e successive variazioni di bilancio
- al rispetto del fondo alle disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- ai costi derivanti dall'accordo di cui in premessa con i vincoli di bilancio.

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026;

Visto il CCNL 16 novembre 2022 ed i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001; Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente.

Il revisore **ordine alla sottoscrizione della contrattazione integrativa per l'anno 2024**

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

e certifica l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo parte economica definita dalle parti corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnico-finanziaria

CERTIFICA

la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 40 del D.lgs. 165/2001 e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40 bis comma 1 D. Lgs. 165/2001) .

Raccomanda la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- per gli istituti contrattuali che richiedono autorizzazione preventiva, l'erogazione degli emolumenti possa avvenire solo dopo essere stati attivati gli adempimenti e le relative procedure;
- i compensi relativi alla produttività finalizzata al miglioramento dei servizi, all'indennità di risultato devono essere corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente.

Novara 26/12/2024

IL REVISORE

DOTT. ANTONIO GALIMI

firmato digitalmente a norma dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005